

LVMH

MOËT HENNESSY • LOUIS VUITTON

Avviso ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA

ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
avente per oggetto azioni ordinarie di
Bulgari S.p.A.

Offerente

LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON S.A.

Consulente finanziario dell'Offerente

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank

Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Crédit Agricole Cheuvreux S.A.

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. ("LVMH" o l'"Offerente"), ai sensi dell'articolo 41, comma 6 del regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), e in conformità a quanto previsto dal paragrafo F.3 del documento d'offerta pubblicato in data 6 agosto 2011 (il "**Documento d'Offerta**"), rende noto che, in data 23 settembre 2011, si è conclusa l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l'"**Offerta**") promossa, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), su massime n. 118.564.484 azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Bulgari S.p.A. ("Bulgari" o l'"**Emittente**"), rappresentative della totalità delle Azioni non detenute dall'Offerente e dalla sua controllata Hannibal S.A., pari al 34% del capitale sociale di Bulgari. Alla data odierna, tenuto conto della conversione delle obbligazioni convertibili di Bulgari emesse nel contesto dell'"*€ 150,000,000 5.375% Equity Linked Bonds due 2014*" e dell'esercizio delle opzioni attribuite ai sensi dei piani di *stock option* dell'Emittente, il capitale sociale di Bulgari è pari ad Euro 24.408.955,27 ed è suddiviso in n. 348.699.361 Azioni.

L'Offerta si è svolta dal 22 agosto 2011 al 23 settembre 2011 (estremi inclusi). Alla data di chiusura dell'Offerta, risultavano portate in adesione all'Offerta n. 109.183.898 Azioni, pari al 92,09% delle Azioni oggetto dell'Offerta e al 31,31% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.337.502.750,50. Si segnala che LVMH, nel corso del periodo di adesione all'Offerta, ha effettuato - direttamente sul mercato - acquisti al di fuori dell'Offerta, ad un corrispettivo medio di Euro 12,2348 e massimo di Euro 12,25, aventi ad oggetto complessivamente n. 2.701.461 Azioni, corrispondenti allo 0,77% del capitale sociale di Bulgari. Pertanto, tenuto conto delle n. 230.147.163 Azioni già possedute da LVMH e dalla sua controllata Hannibal S.A. alla data di avvio dell'Offerta, e di quelle acquistate da LVMH al di fuori della stessa, alla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta, LVMH verrà a detenere complessive n. 342.032.522 Azioni, pari al 98,09% del capitale sociale di Bulgari.

Il pagamento del corrispettivo dell'Offerta, pari ad Euro 12,25 per ciascuna Azione portata in adesione (il "**Corrispettivo**"), avverrà in data 28 settembre 2011, data di trasferimento ad LVMH della titolarità delle Azioni portate in adesione.

A seguito di detto trasferimento, LVMH verrà pertanto a detenere una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale di Bulgari. Conseguentemente, non troverà applicazione la riapertura dei termini del periodo di adesione prevista dall'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, e - come reso noto nel paragrafo G.3 del Documento d'Offerta - LVMH eserciterà il diritto di acquistare, ai sensi dell'articolo 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**"), e conseguentemente acquisterà, tutte le Azioni non portate in adesione all'Offerta, e quindi n. 6.666.839 Azioni, pari all'1,91% del capitale sociale di Bulgari, adempiendo contestualmente l'obbligo di acquistare dette Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF (l'"**Obbligo di Acquisto**"), secondo i termini e le modalità di seguito indicati, in conformità a quanto concordato con Borsa Italiana S.p.A. e Consob (la "**Procedura Congiunta**").

CORRISPETTIVO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

Poiché la Procedura Congiunta consegue ad un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, il corrispettivo che LVMH pagherà per le Azioni oggetto della Procedura Congiunta, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, sarà pari al Corrispettivo, ossia ad Euro 12,25 per Azione. In considerazione del numero delle Azioni oggetto della Procedura Congiunta, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta ammonta ad Euro 81.668.777,75.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

In data 3 ottobre 2011, LVMH provvederà a depositare la somma corrispondente al prezzo di acquisto delle Azioni oggetto della Procedura Congiunta sul conto corrente intestato all'Offerente presso Intesa Sanpaolo S.p.A., destinato esclusivamente, incondizionatamente e irrevocabilmente al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta (il "**Conto Vincolato**"). LVMH

intende far fronte all'obbligazione di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta mediante mezzi propri.

Ai fini dell'adempimento della Procedura Congiunta, in data 4 ottobre 2011 LVMH provvederà a dare formale comunicazione all'Emittente circa l'avvenuto deposito del corrispettivo complessivo per l'acquisto delle Azioni oggetto della Procedura Congiunta nel Conto Vincolato e, dunque, della disponibilità delle somme da pagarsi a titolo di corrispettivo della Procedura Congiunta. Da tale data avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni oggetto della Procedura Congiunta in capo ad LVMH. Al ricevimento della predetta comunicazione, l'Emittente provvederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.

L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari depositari da cui provengono le Azioni oggetto della Procedura Congiunta. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli intermediari depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Ai sensi dell'articolo 2949 c.c., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del controvalore complessivo della Procedura Congiunta, LVMH avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. c.c..

SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AZIONI DALLA QUOTAZIONE

Si fa, infine, presente che Borsa Italiana S.p.A. revocherà le Azioni dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla stessa a far data dal 4 ottobre 2011, e che il titolo sarà sospeso nelle sedute del 29 e 30 settembre e 3 ottobre 2011.

Parigi, 27 settembre 2011